

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Roma, 10 giugno 1964

Dir.Gen.Demanio Marittimo
e Porti

Div. I Sez. I

Prot.n.513733/A2.16

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

OGGETTO : Legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

CIRCOLARE N. 74 Serie II
TITOLO : Demanio Marittimo

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI
- CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
DI
GENOVA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
NAPOLI
- AL PROVVEDITORATO DEL PORTO DI
VENEZIA
- ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZI
NI GENERALI DI
TRIESTE
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
PALERMO
- AL CONSORZIO PORTUALE DI
CIVITAVECCHIA

L'art.4 della legge 21 dicembre 1961, n.1501, stabilisce, com'è noto, che "tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 5.000 per anno".

E' stato, al riguardo, segnalato da alcune Capitanerie di Porto che, applicando le tariffe stabilite nelle tabelle dalle stesse concordate, ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 del Reg. per la Nav. Mar., con le locali Intendenze di Finanza potrebbero, invece, essere talvolta pretesi, per alcune concessioni da disciplinare con licenze, anche canoni inferiori alla suddetta somma. Tale possibilità sussisterebbe particolarmente, per quelle concessioni, di modesta importanza, concernenti esigue aree demaniali ed alle quali si riten-

./.

ga applicabile il limite minimo di L. 50 a mq. previsto dall'art. 2 - primo comma - della suindicata legge 21 dicembre 1961 n. 1501 - dal quale sono state, come è noto, ampiamente disciplinate, agli effetti della determinazione del canone, le concessioni dei beni appartenenti al demanio marittimo.

Si è quindi ritenuto opportuno prospettare detta questione al Ministero delle Finanze il quale è pervenuto, richiamandosi anche ai chiarimenti contenuti nella Circolare 214 del 23 febbraio 1962, alla conclusione, condivisa dallo scrivente, che il limite minimo di L. 1.000 di cui all'art. 7 della precedente legge 21 gennaio 1949, n. 8 è rimasto immutato soltanto ove si tratti di utilizzazioni agricole accordate verso pagamento di un canone di merito e che, invece, in tutti gli altri casi non si possa prescindere dal nuovo importo minimo di L. 5.000 annuale il quale potrebbe essere determinato in una misura inferiore, nel caso in cui una diversa misura fosse - come esplicitamente risulta al sopracitato art. 4 di detta Legge - disciplinata da apposita disposizione legislativa.

Rimane, quindi, stabilito in L. 5.000 annue l'ammontare minimo dei canoni da richiedere in corrispettivo del godimento dei beni demaniali marittimi.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

IL MINISTRO
F.to Spagnolli

P.C.C.
L'ISPETTORE GENERALE

